



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA AMBIENTALE

***Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.23 del
26/11/2018***

In vigore dal 14 dicembre 2018

INDICE

Titolo 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA

- *Capo 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO*
 - Art.1- Finalità
 - Art. 2 - Comitato di coordinamento
- *Capo 2 - LE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV)*
 - Art. 3 - Idoneità alla qualifica, nomina, formazione e aggiornamento delle GAV
 - Art. 4 - Compiti e doveri delle GAV
 - Art. 5 - Mantenimento della qualifica
- *Capo 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO*
 - Art. 6 - Il coordinatore di raggruppamento
 - Art. 7 - Svolgimento del servizio
 - Art. 8 - Protocolli operativi con altri Comuni e/o Enti
 - Art. 9 - Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GAV
 - Art. 10 - Tesserino di riconoscimento, uniformi, simboli di riconoscimento
 - Art. 11 - Registro
 - Art. 12 - Rapporto giuridico
- *CAPO 4 - SANZIONI DISCIPLINARI*
 - Art. 13 - Le sanzioni disciplinari: violazione dei doveri della GAV
 - Art. 14 - Le sanzioni disciplinari: violazioni amministrative o penali
 - Art. 15 - Sospensione e rinuncia volontaria al servizio

Titolo 2 – ISPETTORI AMBIENTALI

- Art. 16 – Oggetto e finalità
- Art. 17 – Nomina
- Art. 18 – Competenze dell'Ispettore Ambientale
- Art. 19 – Doveri dell'Ispettore Ambientale
- Art. 20 – Formazione ed aggiornamento
- Art. 21 – Gestione delle sanzioni

Titolo 3 – NORME FINALI

- Art. 22 – Riferimenti normativi ed entrata in vigore

Titolo 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA

CAPO 1 – ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Art.1- Finalità

1. Il presente regolamento di servizio delle Guardie Ambientali Volontarie (di qui innanzi GAV) è adottato nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dell'art.103 bis comma 1 lett. c), della L.R.T. n. 30/2015 (*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli scopi del Servizio di Vigilanza Ambientale effettuato dalle GAV sono:
 - a. prevenzione delle violazioni di cui alla L.R.T. n. 30/2015 e s.m.i. con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5 della suddetta legge regionale;
 - b. vigilanza, mediante segnalazione dei casi di degrado ambientale e l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla suddetta legge regionale, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, dei regolamenti comunali attinenti alle leggi Regionali ove le GAV siano direttamente menzionate nonché per le materie riportate nelle norme attuative della L.R.T 30/2015;
 - c. educazione, attraverso programmi concordati con l'amministrazione di sensibilizzazione e informazione ambientale, da realizzarsi anche nelle scuole;
 - d. valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
 - e. salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale e di protezione civile.
3. Nell'ambito delle finalità divulgative e didattiche, come pure per le diverse attività di rilevamento, monitoraggio e sanzionamento, le GAV potranno operare, sulla base di specifici programmi, anche nel settore più generale della tutela ambientale.
4. Le Guardie Volontarie, durante l'espletamento delle attività coordinate dall'Unione Valdera, con le modalità di cui al presente Regolamento e secondo quanto contenuto nel Protocollo operativo, rivestono la qualifica Pubblici Ufficiali e, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di Procedura penale, svolgono funzioni di polizia amministrativa esercitando i relativi poteri d'accertamento come previsto dall'art.13 della Legge n. 689/1981 e dalla L.R.T. 81/2000.

Art. 2 – Comitato di coordinamento

1. L'attività delle GAV è coordinata dall'Unione Valdera, quale soggetto organizzatore ai sensi e per gli effetti della L.R.T. n. 30/2015 e s.m.
2. L'Unione Valdera si dota di un Comitato di coordinamento per il controllo periodico delle attività delle GAV sul territorio.
3. Il Comitato è composto da:
 - a) il Comandante o Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'Unione o suo delegato, che ne assume la presidenza;

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

- b) il Coordinatore del raggruppamento locale delle GAV;
 - c) il Coordinatore regionale delle GAV, o un suo incaricato, in tutti i casi in cui vi siano problematiche all'interno del raggruppamento, richiami ufficiali e/o eventuali sospensioni;
 - d) un membro dell'Ufficio verbali e contenzioso del Comando Generale di Polizia Locale dell'Unione Valdera, con funzioni di segreteria.
4. In base alla natura delle problematiche affrontate, nonché alla loro localizzazione sul territorio dell'Unione Valdera, la composizione del Comitato sarà integrata con funzionari comunali competenti nelle materie trattate, rappresentanti dei gestori di servizi pubblici territoriali con riflessi ambientali, nonché con esponenti di associazioni portatrici di interessi diffusi nei medesimi ambiti.
 5. Il Comitato, istituito con apposita deliberazione della Giunta Unione, rimane in carica per un triennio, e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
 6. Il Comitato di Coordinamento:
 - predispone il programma annuale di attività delle GAV ex art 103 bis co. 1 lett. b) delle L.R.T. 30/2015 e s.m.i., sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta Unione; il programma è poi approvato dalla Giunta Unione anche nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio interessato;
 - propone alla regione eventuali corsi di aggiornamento a partecipazione obbligatoria.
 7. Il Comitato si riunisce di norma almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che ne stabilisce anche l'ordine del giorno.
 8. Alle riunioni, in relazione agli argomenti trattati, potranno essere chiamati a partecipare esperti di altri corpi e/o enti, Associazioni e rappresentanti di altre autorità.
 9. Il Comitato predispone nel mese di luglio una relazione intermedia sull'attività svolta dalle GAV e sulle evidenze emerse nella funzione di controllo assegnata nel semestre precedente; nel mese di gennaio, viene approvato un rapporto annuale con il medesimo contenuto, riferito all'intera annualità. La relazione e il rapporto sono trasmessi alla Giunta dell'Unione per le valutazioni di competenza.

CAPO 2 - LE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (GAV)

Art. 3 – Idoneità alla qualifica, nomina, formazione e aggiornamento delle GAV

1. L'idoneità alla qualifica di Guardia Ambientale Volontaria (GAV), viene conseguita dopo la frequenza di un corso di formazione organizzato ai sensi dell'art. 102 della L.R.T. n. 30/2015 e s.m.i e il superamento dell'esame finale, come previsto dallo stesso articolo, comma 1, lettera b.
2. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti utilizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità, così come previsto dagli art. 102 c.1 e 103 c. 5 della L.R.T. 30/2015 e s.m.i..
3. La Regione ai sensi dell'art. 102 c.1 della Legge 30/2015 e s.m.i., al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di GAV provvede ad organizzare "corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale".

Art. 4 - Compiti e doveri delle GAV

1. Le GAV svolgono i compiti elencati al precedente articolo 1, secondo quanto disposto dall'art. 105 della L.R.T. 30/2015 e s.m.i.. Alle GAV possono essere affidati compiti di educazione e prevenzione, di sviluppo delle conoscenze e di controllo, relativi al patrimonio ambientale e al corretto mantenimento del territorio.
2. La competenza della GAV potrà essere modificata e/o integrata in caso di variazione della normativa nelle materie sopracitate senza necessità di preventiva modifica al presente Regolamento, per mezzo dell'atto di inquadramento.
3. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:
 - a) rispettare quanto disposto dal presente regolamento di servizio;
 - b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio mensile previste dal successivo art. 7.
 - c) attenersi allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, nonché alle indicazioni operative dell'Unione Valdera;
 - d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza che operano nel territorio assegnato;
 - e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
 - f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
 - g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività, e comunque entro 48 ore, ai soggetti indicati dall'ente che organizza il servizio;
 - h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
 - i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a) della L.R.T. n. 30/2015.
4. I soggetti portatori di handicap fisico aventi la qualifica di GAV sono esonerati dalle prove e dai servizi che sono in contrasto con le loro disabilità.

Art. 5 - Mantenimento della qualifica

1. Ai fini del mantenimento della qualifica, le GAV sono tenute a:
 - assicurare una media di 8 ore di servizio ogni mese destinate alla vigilanza;
 - assicurare almeno 96 ore annue di servizio.
2. Sono considerati servizi validi per il computo delle ore: i servizi di vigilanza territoriale effettuati nell'ambito del coordinamento, sia svolti sul territorio, sia svolti nelle strutture ospitanti la sede del raggruppamento, i servizi di informazione ed educazione ambientale, le riunioni operative, i corsi di aggiornamento, le rappresentanze ufficiali.

CAPO 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6 - Il Coordinatore di Raggruppamento

1. Il Coordinatore del Raggruppamento viene nominato dal Dirigente dell'Area Polizia Locale dell'Unione Valdera, a seguito della sua elezione da parte delle GAV del raggruppamento.
2. Il Coordinatore può, ove lo ritenga necessario, farsi affiancare da vice coordinatori,

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

da responsabili di settore e da capi-pattuglia; egli rappresenta le Gav del Raggruppamento dell'Unione Valdera nei confronti degli enti terzi. Fa parte del Coordinamento GAV della Regione Toscana

3. I compiti del Coordinatore sono:

- a. recepire le direttive dell'Amministrazione attuandole sul territorio tramite le Gav;
- b. provvedere all'organizzazione nel dettaglio dei servizi mensili tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;
- c. acquisire, di norma mensilmente, la disponibilità di giorni e orari delle GAV a svolgere i servizi di vigilanza;
- d. verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento, segnalando al Comitato di Coordinamento, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;
- e. trasmettere tempestivamente ai Comandi territoriali della Polizia Locale copia dei tabulati settimanali dei servizi programmati;
- f. ricevere i rapporti di servizio, visionarli e verificarli, vistarli e provvedere al loro successivo inoltro alla Polizia Locale, richiedendo, se necessario, eventuali ulteriori accertamenti;
- g. informare le GAV sulle novità normative e di servizio;
- h. custodire il materiale affidato al Raggruppamento Territoriale;
- i. rappresentare la Vigilanza volontaria, nelle riunioni istituzionali ove richiesto;
- j. trasmettere al Comitato di Coordinamento i dati necessari, relativi alla sua competenza, per la stesura della relazione annuale da inviare alla Regione Toscana.

Art. 7 - Svolgimento del servizio

1. L'inizio e la fine del servizio delle GAV sono determinati sulla base del programma annuale delle attività approvato dalla Giunta Unione, dettagliato operativamente attraverso gli ordini di servizio redatti di norma su base giornaliera.
2. Durante l'espletamento dei loro compiti, le GAV rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale, esercitando i poteri di cui all'art. 105 della L. R. 30/2015 e successive modifiche e integrazioni. In particolare svolgono compiti di vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi.
3. I servizi di norma vengono svolti da guardie in coppia. In particolare non potranno essere programmati o autorizzati servizi effettuati da guardie singole nei seguenti casi:
 - servizi notturni;
 - servizi specificamente finalizzati alla repressione di illeciti.
4. I servizi dovranno essere svolti indossando l'uniforme o altri capi/simboli di riconoscimento entrambi debitamente approvati ai sensi dell'art. 254 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 fatta eccezione per particolari attività in borghese preventivamente autorizzate.
5. Il singolo servizio di vigilanza ha una durata compresa tra le due e le quattro ore.
6. Il Coordinamento del Raggruppamento provvede a controllare ed a comunicare agli interessati il numero di ore necessarie al mantenimento della qualifica in riferimento all'anno solare o porzioni di esso, nel caso in cui il periodo di riferimento sia inferiore per eventuali sospensioni a qualsiasi titolo del servizio di volontariato o in

caso di nuova nomina.

7. I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal Regolamento non saranno riconosciuti come tali e non andranno a far parte del monte ore necessario per il rinnovo della qualifica.
8. L'Unione Valdera può effettuare controlli sulla autocertificazione resa in sede di riconoscimento della qualifica e sulla documentazione prodotta.

Art. 8 – Protocolli Operativi con altri Comuni e/o Enti

1. Ai sensi dell'art. 103 bis della LRT 30/2015 l'Unione Valdera si riserva la facoltà di disciplinare e regolare mediante protocolli operativi con altri soggetti organizzatori (Regione, Comuni, Enti terzi) lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.

Art. 9 -Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GAV

1. Il Comitato di coordinamento approva il modello dei rapporti di servizio, dei processi verbali e dei relativi sequestri amministrativi.
2. Le GAV sono responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati, senza ritardo, al Comando Territoriale competente della Polizia Locale.
3. Nel caso in cui le GAV operino sequestri ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, l'oggetto del sequestro unitamente al verbale di sequestro amministrativo dovrà essere consegnato senza alcun ritardo al Comando Territoriale competente della Polizia Locale.
4. Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, informando tempestivamente la Polizia Locale.
5. I rapporti vanno compilati per ogni servizio effettuato, dettagliando in particolare l'oggetto dell'attività di vigilanza, come disposto dall'ordine di servizio.
6. La copia del rapporto deve essere consegnata al Coordinatore del raggruppamento di appartenenza.

Art. 10 - Tesserino di riconoscimento, uniformi, simboli di riconoscimento

Tesserino di riconoscimento

1. Ad ogni GAV viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, al fine di assicurare la massima visibilità e riconoscibilità della Guardia e della natura volontaria del servizio di vigilanza.
2. Tale tesserino va obbligatoriamente portato al seguito durante l'espletamento dei servizi di vigilanza e dovrà essere esibito dalla guardia ogni qualvolta sia tenuta a qualificarsi.
3. Il tesserino di riconoscimento va riconsegnato in tutti i casi di sospensione dal servizio a qualsiasi titolo, o di decadenza dalla nomina o di dimissioni volontarie.
4. Il tesserino di riconoscimento è conforme al modello specificamente approvato per le GAV dalla Giunta regionale.

Uniformi

5. Le Gav della Regione Toscana, indossano un'uniforme di colore verde forestale

con i seguenti distintivi:

- sul petto a destra distintivo con scritta: GAV REGIONE TOSCANA.
- sulla spalla sinistra la Bandiera Italiana.
- sulla spalla destra il Pegaso della Regione Toscana e sotto il simbolo del Comune o dell'Unione di comuni
- sul colletto le mostrine con il Pegaso della Regione Toscana.

Simboli sugli automezzi

6. Le auto di servizio sono, di norma, di colore bianco con fascia laterale verde rifrangente con all'interno la scritta REGIONE TOSCANA ed al centro il pegaso e, sotto, la scritta GUARDIE AMBIENTALI - GAV. Sul vetro anteriore nella parte superiore scritta REGIONE TOSCANA, sul vetro posteriore la scritta GUARDIE AMBIENTALI - GAV.

Art. 11 - Registro

1. Presso la segreteria del Coordinamento del raggruppamento è istituito, su supporto informatico, un apposito "Registro delle Guardie Volontarie" ove, per ogni GAV, vengono annotati:
 - a. i dati anagrafici;
 - b. gli estremi dell'atto di nomina;
 - c. eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;
 - d. il numero della tessera di riconoscimento;
 - e. eventuale associazione di appartenenza;
 - f. i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento;
 - g. il numero di ore annue dedicate all'attività di volontariato;
 - h. le eventuali sanzioni subite;
2. L'iscrizione al Registro avviene contestualmente alla nomina di GAV.
3. Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.

Art. 12 - Rapporto giuridico

1. L'espletamento del servizio da parte delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

CAPO 4 - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 13 - Le sanzioni disciplinari: violazione dei doveri della GAV

1. Ogni GAV è tenuta all'osservanza di quanto disposto dalle normative statali e regionali e dal presente Regolamento.
2. Qualora il Comitato di coordinamento abbia notizia di violazione da parte delle Gav di norme inerenti i propri compiti e doveri nello svolgimento della propria attività, contesta per iscritto al soggetto interessato la violazione, dando un termine minimo di 15 giorni per presentare controdeduzioni e per richiedere eventualmente di essere ascoltato.
3. Trascorso il termine ed eventualmente ascoltato il soggetto interessato, il Comitato

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

di coordinamento propone alla struttura regionale competente la sanzione ritenuta adeguata, consistente nella sospensione fino ad un massimo di sei mesi.

4. La sanzione è valutata in relazione alla gravità degli atti o fatti e delle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'ente o per il servizio.
5. Nelle more della decisione della struttura regionale competente, la GAV non potrà essere inserita nei turni di servizio mensili.
6. L'applicazione dei suddetti provvedimenti non esclude la contestazione di eventuali sanzioni amministrative e responsabilità civili e/o penali.
7. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o in caso di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno 12 mesi, il comitato di coordinamento, previo contestazione scritta della nuova violazione, dando un termine minimo di 15 giorni per presentare controdeduzioni e per richiedere eventualmente di essere sentito personalmente, propone alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione dal registro delle GAV.

Art.14 - Le sanzioni disciplinari: violazioni amministrative o penali

1. La GAV sottoposta a procedimento amministrativo di natura ambientale e/o penale è obbligata a darne immediata comunicazione al presidente del comitato di coordinamento.
2. Qualora la GAV incorra in una delle seguenti fattispecie il Comitato di coordinamento propone alla struttura regionale competente, previo espletamento della procedura prevista dall'art. 17 la decadenza dalla nomina:
 - a. sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica (ad esclusione della sanzione di cui all'art. 6 c. 4 della L.R. n. 20/02)
 - b. condanna penale, anche non definitiva per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria e ittica
 - c. condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di sottoposizione a misura di prevenzione;
 - d. applicazione degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.
3. Il Comitato di coordinamento può chiedere altresì alla struttura regionale competente la sospensione in via cautelativa per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento.
4. La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.
5. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la decadenza della nomina.

Art. 15 - Sospensione e rinuncia volontaria al servizio

1. Quando la GAV, per giustificati motivi, non abbia la possibilità di ottemperare agli obblighi di assicurare le ore di servizio come previsto dall'art. 10 del presente

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Regolamento, invia al Coordinatore una comunicazione scritta indicando il periodo di sospensione dal servizio o almeno il termine iniziale della stessa.

2. In caso di rinuncia definitiva al servizio la Guardia volontaria, deve darne comunicazione scritta al al Presidente del Comitato di Coordinamento, al Coordinatore. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso e deve essere resa in forma scritta modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.
3. In caso di sospensione o dimissioni devono essere riconsegnati oltre al tesserino di riconoscimento, i blocchi dei verbali e i segni di riconoscimento avuti in consegna con addebito in caso di mancata restituzione.

Titolo 2 – ISPETTORI AMBIENTALI

Art. 16 – Oggetto e finalità

1. L'Unione Valdera istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia del suolo, nonché dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa della salute, dell'ambiente naturale e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione medesima.
2. Ferme restando le competenze degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali, l'Ispettore Ambientale è la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti e dalle Ordinanze comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U., dello spazzamento e per il decoro e la tutela dell'ambiente naturale e urbano, nonché delle normative per il contrasto del randagismo.
3. Con il Titolo 2 del presente regolamento si disciplinano i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali e tutto quanto concerne il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti.

Art. 17 – Nomina

1. Con decreto del Presidente dell'Unione Valdera, vengono nominati Ispettori Ambientali i dipendenti di ruolo dell'Unione stessa ovvero quelli ad essa funzionalmente assegnati, a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione professionale, di cui al successivo articolo 20. Il decreto del Presidente ha validità fino alla sua revoca.
2. Con provvedimento motivato dello stesso Presidente, il decreto può essere revocato in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso o formale contestazione. Il procedimento di revoca è attivato d'ufficio nei casi in cui l'Ispettore Ambientale che abbia commesso gravi e/o reiterate inadempienze connesse al proprio servizio.

Art. 18 – Competenze dell'Ispettore Ambientale

1. L'Ispettore Ambientale si qualifica come pubblico ufficiale per lo svolgimento delle seguenti attività:

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

- a) informazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - b) prevenzione dei comportamenti privati che arrechino danno all'ambiente ed al decoro del territorio;
 - c) vigilanza, controllo ed accertamento, con dovere di segnalazione, se necessario e/o se richiesto, alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa anche a mezzo di relazioni periodiche, relativamente alle violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali relative al deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti nonché di altre normative che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio e di contrasto al randagismo.
2. Nell'ambito delle competenze sopra indicate, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale dovrà essere limitata alle seguenti fattispecie:
- a) abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere;
 - b) abbandono e deposito incontrollato e/o abusivo di rifiuti domestici, urbani, ingombranti (es. mobili, elettrodomestici dismessi, etc.), speciali e pericolosi;
 - c) scorretto conferimento dei rifiuti per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari e delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - d) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione o asportazione delle deiezioni di animali domestici;
 - e) imbrattamento o insudiciamento del suolo o di beni, strutture, mezzi di trasporto ed arredamenti di proprietà pubblica;
 - f) verifica pulizia del suolo.

Art. 19 – Doveri dell'Ispettore Ambientale

1. L'Ispettore Ambientale, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve:
 - a) svolgere il proprio servizio nei modi, orari e luoghi previsti nell'eventuale ordine di servizio predisposto dal Dirigente - Comandante della Polizia Locale dell'Unione Valdera e/o dal comandante territoriale competente per territorio;
 - b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - c) qualificarsi sempre, sia verbalmente sia mediante esibizione del tesserino/distintivo di servizio;
 - d) procedere alla identificazione dei trasgressori ed alla contestazione scritta (mediante apposito processo verbale) della violazione accertata; la fase della contestazione e quella successiva di notificazione sono espletate in conformità di quanto disposto dalla Legge 11/11/1981 n. 689;
 - e) indossare, durante il servizio, la divisa eventualmente assegnata; usare con la massima diligenza e cura i mezzi e le attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - f) osservare i criteri di comportamento previsti dai regolamenti e normative in materia e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
2. Gli Ispettori Ambientali, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano altresì i relativi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

Art. 20 – Formazione ed aggiornamento

1. L'Unione Valdera garantisce la formazione e l'aggiornamento degli Ispettori Ambientali a mezzo appositi corsi di formazione, organizzati anche attraverso il proprio servizio formazione interno.
2. Il corso base è costituito:
 - da una parte teorica non inferiore a 18 ore, inerente le normative di cui l'ispettore ambientale deve assicurare il rispetto;
 - da una fase pratica inerente le concrete modalità operative e di gestione dei sommari processi verbali. In questa fase è previsto un affiancamento da personale specialistico di polizia per una formazione "on the job".
3. Annualmente, gli ispettori ambientali sono tenuti a frequentare uno o più corsi di aggiornamento sulle materie indicate, con particolare riguardo alle novità eventualmente intervenute nella normativa di settore, non inferiore complessivamente a 6 ore.
4. La frequenza dei suddetti corsi è obbligatoria per gli Ispettori Ambientali e viene certificata mediante appositi attestati.

Art. 21 – Gestione delle sanzioni

1. La gestione della fase sanzionatoria conseguente all'accertamento ed alla notificazione delle violazioni è di competenza degli Ispettori Ambientali, esclusa l'adozione delle ordinanze ingiunzione e la gestione dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi, che è di competenza del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
2. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni suddette sono di esclusiva competenza del Comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, salvo se diversamente stabilito dalle norme o da specifici accordi.

Titolo 3 – NORME FINALI

Art. 22 – Riferimenti normativi ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal Titolo 1 del presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento alle norme di cui al Titolo V Capo I della L.R.T. 30/2015, riportate in allegato al presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal Titolo 2 del presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla [l.r. 24/1994](#) , alla [l.r. 65/1997](#) , alla [l.r. 24/2000](#) ed alla [l.r. 10/2010](#) .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

[torna all'indice](#) | [visualizza tutto il testo](#)

TITOLO V

- Servizio volontario di vigilanza ambientale

CAPO I

- Servizio volontario di vigilanza ambientale

Art. 101

- Servizio volontario di vigilanza ambientale ([104](#))

1. *La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.*
2. *Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata "GAV", tramite:*
 - a) *cittadini singoli;*
 - b) *cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 4 della l.r. 28/1993, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986;*
 - c) *guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 3/1994.*

Art. 102

- Funzioni della Regione ([105](#))

1. *La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:*
 - a) *organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;*
 - b) *indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);*
 - c) *redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'articolo 101, comma 2, lettere b) e c);*
 - d) *istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);*
 - e) *provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.*
2. *La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:*
 - a) *i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;*
 - b) *le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);*

- c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2 , lettera b);
 - d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
 - e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;
 - f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;
 - g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.
3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, e delle GAV.

Art. 103

- Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale (106)

1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
 - a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'articolo 102, comma 2 (**156**), previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;
 - b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.
3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.
5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'articolo 104. Tale nomina:
 - a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);
 - b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);
 - c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).

Art. 103 bis

- Compiti dei soggetti organizzatori (107)

1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:
 - a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);
 - b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;
 - c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;
 - d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;
 - e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;

- f) *pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);*
 - g) *comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.*
2. *I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.*

Art. 104

- Requisiti per la nomina a GAV (108)

1. *Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:*
 - a) *di godere dei diritti civili e politici;*
 - b) *di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;*
 - c) *di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.*
2. *La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.*
3. *Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.*

Art. 105

- Compiti e doveri delle GAV (109)

1. *Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:*
 - a) *prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 5;*
 - b) *vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;*
 - c) *educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;*
 - d) *valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;*
 - e) *salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.*
2. *Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.*
3. *Le GAV:*
 - a) *operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b);*
 - b) *sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;*
 - c) *esercitano i poteri di accertamento di cui alla l.r. 81/2000;*

- d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:
- rispettare il regolamento di servizio di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);
 - assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c);
 - attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;
 - cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;
 - prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;
 - qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;
 - compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;
 - usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;
 - partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'articolo 102, comma 1, lettera a).
6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994.
7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'articolo 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:
- il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalle normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;
 - le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'articolo 103 bis, comma 1, lettera c).

Art. 106

- Sospensione e revoca della nomina a GAV (110)


- I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'articolo 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.
- Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
- La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
- In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.

Art. 107

- Relazione sull'attività svolta dalle GAV (129)

Abrogato.

Note del Redattore:

- [1]  Lettera inserita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 2.
- [2]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 2.
- [3]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 2.
- [4]  Comma inserito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 3.
- [5]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 4.
- [6]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 4.
- [7]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 5.
- [8]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 5.
- [9]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 6.
- [10]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 6.
- [11]  Articolo prima sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 99.
- [12]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 8.
- [13]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 8.
- [14]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 9.
- [15]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 10.
- [16]  Lettera inserita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 10.
- [17]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 11.
- [18]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 12.
- [19]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 13.
- [20]  Comma aggiunto con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 13.
- [21]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 14.
- [22]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 15.
- [23]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 15.
- [24]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 15.
- [25]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 16.
- [26]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 16.
- [27]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 16.
- [28]  Nota soppressa.
- [29]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 18.
- [30]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 18.
- [31]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 19.
- [32]  Lettera inserita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 19.
- [33]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 19.
- [34]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 19.
- [35]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 20.
- [36]  Comma prima sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 21. Poi il comma è così sostituito con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 107.
- [37]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 22.
- [38]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 23.
- [39]  Comma aggiunto con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 24.
- [40]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 25.
- [41]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 25.
- [42]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 26.
- [43]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 27.
- [44]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 28.
- [45]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 29.
- [46]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 30.
- [47]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 31.
- [48]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 32.
- [49]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 32.
- [50]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 32.
- [51]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 33.
- [52]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 34.
- [53]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 35.
- [54]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 36.
- [55]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 36.

- [56]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 36.
- [57]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 37.
- [58]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 37.
- [59]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 37.
- [60]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 37.
- [61]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 38.
- [62]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 39.
- [63]  Lettera inserita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 39.
- [64]  Numero aggiunto con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 39.
- [65]  Alinea così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 39.
- [66]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 40.
- [67]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 41.
- [68]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 41.
- [69]  Comma inserito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 41.
- [70]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 42.
- [71]  Rubrica così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 43.
- [72]  Comma aggiunto con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 43.
- [73]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 44.
- [74]  Parola inserita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 45.
- [75]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 46.
- [76]  Parola soppressa con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 47.
- [77]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 47.
- [78]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 48.
- [79]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 49.
- [80]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 49.
- [81]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 49.
- [82]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 49.
- [83]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 50.
- [84]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 50.
- [85]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 50.
- [86]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 50.
- [87]  Parola eliminata con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 51.
- [88]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 51.
- [89]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 52.
- [90]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 53.
- [91]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 54.
- [92]  Comma inserito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 54.
- [93]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 55.
- [94]  Parole sopresse con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 55.
- [95]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 56.
- [96]  Parole aggiunte con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 56.
- [97]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 56.
- [98]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 57.
- [99]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 58.
- [100]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 59.
- [101]  Parole sopresse con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 60.
- [102]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 61.
- [103]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 62.
- [104]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 63.
- [105]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 64.
- [106]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 65.
- [107]  Articolo inserito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 66.
- [108]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 67.
- [109]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 68.
- [110]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 69.
- [111]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 70.
- [112]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 71.
- [113]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 71.
- [114] Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 72.
- [115] Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 73.

- [116]  Rubrica così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 74.
- [117]  Parole così sostituite con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 74.
- [118]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 74.
- [119]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 75.
- [120]  Parola così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 76.
- [121]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 77.
- [122]  Lettera così sostituita con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 77.
- [123]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 78.
- [124]  Comma così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 79.
- [125]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 80.
- [126]  Articolo così sostituito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 81.
- [127]  Articolo inserito con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 82.
- [128]  Lettera abrogata con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 83.
- [129]  Articolo abrogato con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 83.
- [130]  Comma abrogato con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 83.
- [131]  Sezione abrogata con [l.r. 1 agosto 2016, n. 48](#) , art. 83.
- [132]  Articolo così sostituito con [l.r. 22 febbraio 2017, n. 5](#) , art. 56.
- [133-
134]  Note soppresse.
- [135]  Parole così sostituite con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 100.
- [136]  Parola così sostituita con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 100.
- [137]  Parole soppresse con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 100.
- [138]  Parola così sostituita con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 101.
- [139]  Parola soppressa con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 102.
- [140]  Parola così sostituita con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 102.
- [141]  Parola così sostituita con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 103.
- [142]  Parole soppresse con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 104.
- [143]  Comma aggiunto con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 104.
- [144]  Comma abrogato con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 105.
- [145]  Comma aggiunto con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 106.
- [146]  Parola soppressa con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 108.
- [147]  Parola così sostituita con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 108.
- [148]  Parole così sostituite con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 108.
- [149]  Parole così sostituite con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 109.
- [150]  Parole soppresse con [l.r. 31 marzo 2017, n. 15](#) , art. 110.
- [151]  Parole aggiunte con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 25.
- [152]  Parole così sostituite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 26.
- [153]  Parole aggiunte con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 27.
- [154]  Parole così sostituite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 28.
- [155]  Parole così sostituite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 29.
- [156]  Parole così sostituite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 30.
- [157]  Parole così sostituite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 31.
- [158]  Parole inserite con [l.r. 12 dicembre 2017, n. 70](#) , art. 32.
-

